



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1484

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1106

RUGIERO AN. GAETANO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.106	12/08/2014			€ 233,66

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO**VIA G. DEVITOFRANCESCO 27****70124 BARI (BA)****Partita IVA:****CC 03.18;24.569**

DICONSI EURO: duecentotrentatre,66

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT8200101004004100000001352

CAUSALE DEL PAGAMENTO

amat c/Genchi Angelo

PAGAMENTO FATTURE N.

prot. 16707

IMPORTO LORDO	€	233,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	233,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 233,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.106	12/08/2014			€ 233,66

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

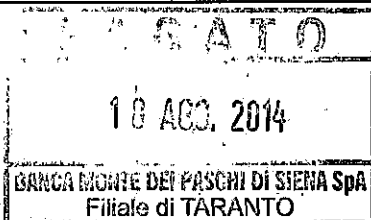
RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO**VIA G. DEVITOFRANCESCO 27****70124 BARI (BA)****Partita IVA:****CC 03.18;24.569****DICONSI EURO:** duecentotrentatre,66**PAGAMENTO:****BANCO DI NAPOLI****IBAN: IT8200101004004100000001352****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

amat c/Genchi Angelo

PAGAMENTO FATTURE N.

prot. 16707

IMPORTO LORDO	€ 233,66
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 233,66



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 233,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT82001010040041000000001352

NR.SCT: 396880001 CRO: 30357064501

DATA ORDINE: 18.08.2014

TRANSACTION ID: 3035706450101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
AG.4

BA

BENEFICIARIO: RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO

DT REG : 20.08.2014

IMPORTO: 233,66

NOTE: AMAT C GENCHI ANGELO - PROT:16707

MANDATO NUM. 1106

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

GAETANO A. RUTIGLIANO

A V V O C A T O

009/7736267 - Ang. G. Q.

AVV. ANTONIO COLAJANNI

AVV. CARMINE A. CATACCIO

CLIENTE: GENCHI ANGELO
INDIRIZZO: Via delle Regioni n° 5
CITTA': 7 0 1 3 2 B A R I
C.F./P.I.: GNCNGL85P11A662W

Fattura n° 395 del 20 Agosto 2014

Oggetto Acconto diritti, spese e onorari per l'attività professionale svolta per il Sig. Genchi Angelo nei confronti dell'Amat S.p.A. per l'opposizione alla cartella di pagamento n° 014 2013 00264525 92, notificata da Equitalia Sud S.p.A. il 13.01.2014, per complessivi **Euro 429,12**.
Sentenza n° 1956/14 del 21.07.2014 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, emessa dall'Avv. Orazio SCAPPATI.

Spese poste a carico dell'Amat S.p.A. soccombente.

Salvo pagamento spese successive alla notifica della sentenza

PAGATO

Diritti e onorari	160,00
Rimb. Art. 15 L.P.	24,00
Altre spese imp.	0,00
Imponibile	184,00
C.A.P. al 4 %	7,36
Totale	191,36
I.V.A. al 22 %	42,10
Spese esenti Iva	37,00
TOTALE	270,46
R.A. al 20%	36,80
Totale pagato	233,66

Avv. Gaetano A. Rutigliano

P.IVA:06116560720 - C.F.:RTGGNG75H22A662Q

1375
15/8/15

70124 BARI - VIA G. DEVITOFRANCESCO, 27

TEL./FAX 080.856.87.91

e-mail: gaek@inwind.it

AVV. RUTIGLIANO

08099670236

13/05/2015 18:15

PAG 01/01

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 24569 - RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
12/08/2014	12/08/2014	2014/C0/T484/14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
			€ 270,46	€ 0,00	€ 270,46	2014/262	amat c/Genchi Angelo	Diversi		-€ 270,46
Totale Scheda			€ 270,46	€ 0,00	€ 270,46	M.P. 1106/14				
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 270,46	€ 0,00	€ 270,46					

C.S. DE GARDIS BAR

3495785883

TEL. 080 9670236

1/A 1105/1106/14

Richiede fatture

OK

SEM. 1956/14
QOM 3674/14

Prov. 324108
12/8/14

asso di tempo superiore al quinquennio utile al maturare della prescrizione estintiva, senza che le parti convenute abbiano comprovato la notificazione *medio tempore* di atti interruttivi della prescrizione, giacché anzi sono rimaste entrambe contumaci.

155. 484/14

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c.

32 12/8/14

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Genchi Angelo con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Amat s.p.a. e della Equitalia Sud s.p.a., così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle causali da n. 6 a n. 10 della cartella di pagamento n. 01420130026452592000 emessa dalla Equitalia Sud S.p.A. che, pertanto, va *in parte qua* annullata;
- 2) dichiara per la restante parte l'opposizione inammissibile o infondata, con conseguente conferma e convalida della cartella di pagamento n. 01420130026452592000 relativamente alle causali da n. 1 a n. 5;
- 3) condanna l'Amat. S.p.a. e la Equitalia Sud s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € 197,00 (centonovantasette/00) di cui € 37,00 per esborsi ed € 160,00 per compenso (€ 40,00 fase di studio + € 40,00 fase introduttiva + € 80,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali (15% del compenso), CNPF e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano A. Rutigliano dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Bari il 21 luglio 2014

DEPOSITO IN CANCELLERIA
22-07-14

Il Cancelliere
Elisabetta BENEDETTO

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Orazio Scappati

Orazio Scappati 12/08

Si autorizza il pagamento delle somme sopra indicate liquidate in contante e per mezzo di bonifico a
AMAT S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI - SEZIONE VI

notificato n. 1 copia esecutiva
n. 2 copie conformi
in data
29-07-14
Rutigliano
1

Il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1597 R.G.A.C. dell'anno 2014 proposta

DA

GENCHI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano A. Rutigliano, presso il cui studio in Bari, corso Alcide De Gasperi n. 417/A, è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione

- attore/opponente -

CONTRO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16707

del 08 AGO 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRR SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

AMAT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

- convenuto/opposto contumace -

NONCHE'

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

- convenuta/opposta contumace -

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Genchi Angelo conveniva davanti a questo Ufficio l'Amat s.p.a. e la Equitalia Sud s.p.a., proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 01420130026452592000 notificata dalla Equitalia Sud s.p.a. il 13/01/2014 per la riscossione della complessiva somma di € 429,12 di cui € 423,24 in favore dell'Amat s.p.a. a titolo di sanzioni amministrative per violazioni dell'art. 27 L.R. n. 18/2002. Nella contumacia di entrambe le parti convenute, la causa era istruita con le sole acquisizioni documentali e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30/04/2014, il cui verbale deve aversi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

2. L'opposizione è fondata solo in parte e per il resto è inammissibile o infondata.



3. Occorre rilevare preliminarmente che l'opposta cartella di pagamento è stata emessa in forza di due distinte ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Amat s.p.a. in data 30/05/2008: la n. 38059 (causali cartella da 1 a 5) e la n. 38516 (causali cartella da 6 a 10).

3.1. Ciò precisato, con il primo motivo di censura l'attore assume che l'ordinanza-ingiunzione n. 38059 del 30/05/2008 (causali cartella da 1 a 5) sarebbe stata annullata dal Giudice di pace di Bari con sentenza n. 5473/09 del 16/07/2009. Il motivo è infondato. Dall'esame della sentenza in questione, infatti, risulta che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di annullamento giurisdizionale reca il diverso numero 0503372. Vero è che dalla copia dell'ordinanza-ingiunzione n. 38059 che l'attore ha depositato in atti risulta che la stessa reca il numero di registro generale 38059 e il numero di protocollo 0503372, per cui si potrebbe ipotizzare che nella sentenza il Giudice di pace abbia erroneamente identificato il provvedimento annullato con il numero di protocollo, anziché con quello di registro generale, tanto più che coincidono la data di emissione e l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria e che, soprattutto, è da escludere che possano essere stati adottati due distinti provvedimenti sanzionatori con lo stesso numero di protocollo. Ciò nonostante, non è possibile concludere che si tratti della medesima ordinanza-ingiunzione, non potendosi escludere che a base della cartella sia stata posta un'ordinanza-ingiunzione recante per avventura un numero identificativo di registro generale coincidente con il numero di protocollo dell'ordinanza-ingiunzione annullata. Né in questa sede sono stati acquisiti ulteriori atti e/o documenti relativi al procedimento n.796/09 R.G. all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza n. 5473/09 (*in primis* il ricorso introduttivo del giudizio) onde poter verificare se l'indicazione nella sentenza del numero 0503372, anziché del numero 38059, costituisca un mero refuso in cui è incorso l'estensore o se, invece, identifichi effettivamente un provvedimento ingiuntivo diverso da quello posto a base della cartella.

3.2. Limitatamente all'ordinanza-ingiunzione n. 38516 (causali cartella da 6 a 10) l'attore ha dedotto il difetto di notifica di valida formazione e/o di valida notifica della stessa e/o di valida notifica del relativo verbale di accertamento della violazione. Invero, trattasi di motivo che, configurando un'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di garanzia giurisdizionale di cui, a

causa della mancata notifica dell'atto irrogativo della sanzione, non si è potuto avvalere (Cass. n. 4139/10; n. 25538/06; Sez. Un. n. 16997/06; n. 15149/05; n. 3035/05; n. 8695/04; n. 18207/03; n. 9498/02; Sez. Un. n. 562/00. Ancora più di recente: Cass. n. 21598/11), avrebbe perciò dovuto essere proposto con ricorso, anziché con citazione, entro il termine di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 150/2011. Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata il 13/01/2014, mentre la causa è stata iscritta a ruolo il 10/03/2014, quindi tardivamente oltre il termine anzidetto, tenuto conto che nei giudizi da introdursi con ricorso ed erroneamente instaurati con citazione, deve aversi riguardo, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione, alla data di deposito dell'atto introduttivo (*id est* dell'iscrizione a ruolo della causa) e non già alla data di notificazione alla controparte. E' poi appena il caso di rilevare che non può farsi questione sulla valida formazione e/o notificazione dell'ordinanza-ingiunzione n. 38059, atteso che l'attore, con il fatto stesso di avere affermato di averla opposta in sede giurisdizionale, ne ha implicitamente ammesso l'esistenza e l'avvenuta notificazione.

3.3. Non coglie nel segno il motivo con il quale l'attore sostiene l'illegittimità dell'addebito in cartella delle maggiorazioni semestrali ex art. 27 L. n. 689/81, giacché la questione si pone esclusivamente con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della Strada, in forza del disposto dell'art. 203, comma 3, C.d.S., che, in deroga all'art. 27 L. n. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. E difatti esattamente alle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di circolazione stradale si riferisce Cass. n. 3701/07 invocata dall'attore. Sicché, la questione della legittimità dell'iscrizione a ruolo delle maggiorazioni semestrali non ha ragione di porsi nei termini anzidetti per le sanzioni amministrative pecuniarie che, come nella specie, riguardino illeciti che non attengono alla materia della circolazione stradale.

3.4. E' invece fondata e merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa che è stata proposta dall'attore limitatamente all'ordinanza-ingiunzione n. 38516 del 30/05/2008. Invero, tra la data del 14/12/2008 di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione indicata nella cartella e la data del 13/01/2014 di notificazione della cartella medesima è intercorso

Prov. 324108
D32 12/8/14

un lasso di tempo superiore al quinquennio utile al maturare della prescrizione estintiva, senza che le parti convenute abbiano comprovato la notificazione *medio tempore* di atti interruttivi della prescrizione, giacché anzi sono rimate entrambe contumaci.

D32. 484/14

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c.

D32 12/8/14

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Genchi Angelo con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Amat s.p.a. e della Equitalia Sud s.p.a., così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle causali da n. 6 a n. 10 della cartella di pagamento n. 01420130026452592000 emessa dalla Equitalia Sud S.p.A. che, pertanto, va *in parte qua* annullata;
- 2) dichiara per la restante parte l'opposizione inammissibile o infondata, con conseguente conferma e convalida della cartella di pagamento n. 01420130026452592000 relativamente alle causali da n. 1 a n. 5;
- 3) condanna l'Amat. S.p.a. e la Equitalia Sud s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € 197,00 (centonovantasette/00) di cui € 37,00 per esborsi ed € 160,00 per compenso (€ 40,00 fase di studio + € 40,00 fase introduttiva + € 80,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali (15% del compenso), CNPF e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano A. Rutigliano dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Bari il 21 luglio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 22-07-14
Il Cancelliere
Elisabetta BENEDETTO

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Orazio Scappati
12/08
Si autorizza il pagamento delle somme sopra indicate liquidate in contante e per mezzo di bonifico a D.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari.
che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione.
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a
tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale
rilasciate per la prima volta in forma esecutiva a richiesta.

dell'Avv. Rutigliano

Bari, 30-04-14



F. 10

E' copia conforme all'esecutiva

Bari, 30-04-14

IL CANCELLIERE B3
Elisabetta BENEDETTO



[Signature]
IL CANCELLIERE B3
Elisabetta BENEDETTO

Per il pagamento dopo la notifica della sentenza n° 1956/2014 (Genchi Angelo), sono da corrispondersi al legale distrattario, **Avv. Gaetano A. Rutigliano** (C.F.:RTGGNG75H22A662Q, con bonifico sul conto **Banco di Napoli, IBAN:IT820010 1004 0041 0000 0001 352**):

DIRITTI E ONORARI IN SENTENZA

rimborso forfetario al 15 %

C.N.P.F. al 4 %

I.V.A. al 22 %

Euro ~~160,00~~

Euro 24,00

Euro 07,36

Euro 42,10

A) TOTALE COMPLESSIVO DA SENTENZA

Euro ~~233,46~~

- R.A. 20%

Euro 36,80

COMPENSO UNITARIO PER ATTIVITA' SUCCESSIVA

EX D.M. n.55/10.03.2014 in vigore dal 03.04.2014

Fase esecutiva introduttiva:

disamina del titolo esecutivo,

notificazione del titolo esecutivo

esame relata di notifica

TOTALE IMPONIBILE

Euro 105,00

rimborso forfetario al 15 %

Euro 15,75

C.N.P.F. al 4 %

Euro 4,83

I.V.A. al 22 %

Euro 27,63

B) TOTALE SPESE SUCCESSIVE

Euro 153,21

- R.A. 20%

Euro 24,15

C) TOTALE GENERALE (A + B)

s. e. e/o o.

Euro 386,67

- R.A. TOTALE 20%

Euro 60,95

D) TOTALE AL NETTO DELLA R.A.

Euro 325,72

SPESE NON IMPONIBILI IN SENT.

Euro 37,00

MARCHE PER DIRITTI DI COPIA

Euro 12,90

COSTO NOTIFICA ATTO

Euro 25,00

E) TOTALE COMPLESSIVO

Euro 400,62

Bari, 31 Luglio 2014.

- Avv. Gaetano A. Rutigliano -

RELATA di NOTIFICA:

Istante l'Avv. Gaetano A. Rutigliano, ed occorrendo su istanza del Signor GEENCHI ANGELO, nella qualità in atti, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, ha notificato copia dell'antescritta sentenza n° 1956/2014, esecutiva e conforme al proprio originale, ai seguenti soggetti:

- A.M.A.T. S.P.A., ivi corrente in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657 - 74121, mediante spedizione di detta copia, nelle forme di legge

A mezzo servizio postale
con racc. RR.
BARI 31 LUG. 2014
CORTE D'APPELLO DI BARI
IL FUNZIONARIO UNIP
Dot.ssa Maria Laura Liuzzi

7386

CORTE DI APPELLO DI BARI - UNEP

Cron. n°

Art. d. 12

Bari

34 LUG. 2014

Trasf. €..... e per posta

L'Ufficiale Giudiziario



CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIO U.N.E.P.

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 7386 del Cron. Civile
Penale

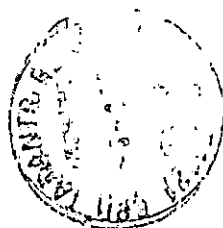
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

La presente raccomandata deve iscriversi sui fogli n. 1A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia che sia convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Se il plico viene ricevuto in un ufficio postale non destinato al destinatario e se non viene consegnato al destinatario, il plico deve essere depositato presso l'Ufficio Postale di competenza per dieci giorni (DIECI).

Trascorsi 10 giorni il plico viene restituito al mittente con l'indicazione **COMPIUTA GIACENZA**.



Sig. SPETT. LE AMAT SPA, in
peranza del Presidente pro tempore,
VIA CESARE BATTISTI 657
74121-TARANTO

Graphlab - Tel. 080.2088052 - www.graphlab.it

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il plico, ne verrà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il plico deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione:

RIFIUTATO DAL DESTINATARIO «COMPIUTA GIACENZA»